CCXXXVIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1934

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

Pag.

Manifestazioni al Duce 9677

Congedi 9677

Disegno di legge (*Discussione*):

Costituzione e funzioni delle Corporazioni. 9678

RAZZA. 9678

ROCCO, *Relatore* 9680

PRESIDENTE 9682

Dichiarazioni del Capo del Governo . . 9682

Disegni di legge (*Approvazione*):

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro 9682

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica 9683

Disciplina del commercio ambulante. . . 9683

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi. . 9685

Disegni di legge (*Votazione segreta*):

Costituzione e funzioni delle Corporazioni. 9690

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro 9690

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica 9690

Disciplina del commercio ambulante . . 9691

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi. . 9691

Proroga dei lavori parlamentari 9682

Il seggio di Sua Eccellenza il Capo del Governo è adorno di un fascio di rose rosse legato con nastro tricolore.

Prima che la seduta abbia inizio i deputati, che già affollano l'Aula, tutti in camicia nera, intonano l'Inno « Giovinezza ».

Quando il Duce fa il suo ingresso nell'Aula, l'Assemblea scatta in piedi tributandogli, al grido di: Viva il Duce !, *entusiastiche interminabili ripetute ovazioni, alle quali si associa il pubblico che gremisce le tribune — Il Duce saluta romanamente — L'Assemblea intona ancora una volta l'Inno « Giovinezza » e altri inni della Rivoluzione fascista, che sono salutati da nuovi vivissimi prolungati applausi e rinnovate grida di:* Viva il Duce !

La seduta comincia alle 16.

ALDI-MAI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Schiavi, di giorni 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Bisi, di 1; Porro Savoldi, di 1; Mazza De' Piccioli, di 1; Mattei-Gentili, di 1; per ufficio pubblico gli onorevoli Balbo, di 1; Cantalupo, di 1; Grandi, di 1; Suvich. di 1.

(*Sono concessi*).

Discussione del disegno di legge: Costituzione e funzioni delle Corporazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione e funzioni delle Corporazioni. (*Stampato* n. 2059-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Razza. Ne ha facoltà.

RAZZA. Onorevoli Camerati! Se si fosse trattato soltanto di sottolineare l'importanza fondamentale di questo disegno di legge, non avrei preso la parola. Ma io credo che questa Assemblea, fascista al cento per cento, nata corporativa, abbia il dovere di affermare qui al Duce che questa legge non è soltanto una maturazione di carattere organico-giuridico, ma è, sopratutto, una creazione dello spirito collettivo, dell'anima nuova del popolo italiano. (*Bravo!*)

E nessuno meglio di noi, che abbiamo avuto la ventura di essere combattenti della guerra e combattenti della Rivoluzione, può sentire imperioso il bisogno e il dovere di dire che veramente con questa legge una frattura si compie tra il mondo passato e il mondo di domani, speranza della nostra vigilia, ansito del nostro spirito. (*Vivissimi applausi*).

La relazione veramente bella del camerata Rocco ha chiarito, per quanto si attiene alla dottrina e per quanto riguarda la storia, l'origine e lo sviluppo della odierna legge sulle Corporazioni.

Ma io credo, in aggiunta a quanto è detto in quella relazione, che sia anche opportuno ricordare come, con questa legge, il Regime Fascista assolva interamente ad un compito che avea dettato a sè stesso sin dal 1919, nell'adunata di Piazza San Sepolcro, e che aveva riaffermato nell'ora della battaglia più ardua, in quel 1921, gravido di eventi per la Patria nostra, in questo opuscolo, che vale la pena ogni tanto di rileggere, per sentire come la dottrina fascista non sia la improvvisazione della Rivoluzione trionfante, ma sia invece la maturazione che risale sin alle prime formazioni delle squadre di azione e più in là sino ai Fasci di azione rivoluzionaria del 1914. Vale la pena – dicevo – richiamarsi a questo libricino, che contiene il programma e gli statuti primi del Partito Nazionale Fascista, per intendere come sin da quell'ora, nel novembre del 1921, il Duce affermasse nel capitolo « le Corporazioni »:

« Il Fascismo non può contestare il fatto storico dello sviluppo delle Corporazioni, ma vuole coordinare tale sviluppo ai fini nazionali.

« Le Corporazioni vanno promosse secondo due obbiettivi fondamentali e cioè come espressione della solidarietà nazionale e come mezzo di sviluppo della produzione.

« Le Corporazioni non debbono tendere ad annegare l'individuo nella collettività livellando arbitrariamente le capacità e le forze dei singoli, ma anzi a valorizzarne lo sviluppo ».

Camerati, questa rievocazione è importante, poichè in questa affermazione, fatta nell'ora della battaglia quando tutte le energie erano tese nello sforzo contro le forze negative della Nazione, è contenuta non soltanto, col nome, l'essenza giuridica delle Corporazioni, ma tutta l'anima, la fede, la nostra volontà, per cui in questa legge noi vediamo veramente aprirsi per il mondo, e non soltanto per l'Italia, la nuova civiltà e la nuova economia fascista.

Camerati, quando in quel fondamentale discorso del novembre scorso il Duce, facendo la critica al regime capitalistico e liberale, affermava che non ci poteva essere salute per l'avvenire della Patria se non in un ritorno ad una civiltà rurale ed artigiana, molti di coloro che plaudono a queste formule apparentemente semplici e che sembrano un riecheggiamento del lontano nostro passato, forse non hanno intuito come non si trattasse di un ritorno ma della ripresa di un compito formidabile che aveva ed ha nome Roma.

Poichè con la legge sulle Corporazioni, con il ritorno ad una economia e ad una civiltà fondamentali basate sull'artigianato e sulla ruralità, noi non amiamo soltanto riprendere un motivo nostro contingente, fatto urgente dalla situazione odierna economica, bensì amiamo riprendere anche un vecchio motivo fondamentale di Roma repubblicana e contadina che fu intravisto da Cesare, ma deformato dagli eventi successivi e non saputo realizzare dai suoi eredi, che non seppero ricostruire, come egli aveva ideato, la potenza dominatrice di Roma contadina ed artigiana, e con il rafforzarsi di un Impero aristocratico e industriale, crearono i germi lontani di quell'economia capitalistica e marxistica contro cui noi ci siamo nettamente scagliati.

Quindi non si tratta di un ritorno a cicli e tipi di economia medioevali superati, non

si tratta di inquadramento di forze già sabotatrici della Nazione, ai fini di una superiore disciplina, non si tratta di richiamare, attraverso la forza, ad un senso della Nazione più convinto le classi proletarie in cerca di un miglioramento, che solo può divenire effettivo con una effettiva solidarietà dei ceti e dei gruppi nazionali; ma tutta la nostra legislazione è volta verso la realizzazione del nostro ideale di civiltà e di economia nuove che, con la soluzione del problema sociale, importa nuovi rapporti tra i singoli e la collettività, la collettività e lo Stato.

A cominciare da quella che riconosce il sindacato sino a quella che oggi costituisce e rappresenta la spinta, la mossa, la leva perchè veramente questa nostra civiltà romana, e quindi fascista, abbia la possibilità di segnare, con la chiusa di questo ciclo, se così amate chiamarlo, della crisi mondiale, l'evento dell'evo nuovo, dell'evo fascista, dell'evo mussoliniano, tutta la nostra legislazione sindacale e corporativa ha appunto questo obiettivo.

Noi seppelliamo definitivamente il mondo liberale-capitalistico, militi di una profonda Rivoluzione che non trasforma solo gli istituti, ma crea coscienze nuove, e questo nostro atto solenne per cui l'idea fascista prende pegno sul secolo XX e si proietta definitivamente nel mondo, è accompagnato dal consenso e dalla fervida sicura attesa di tutta la Nazione.

Camerati, io non credo che in quest'ora sia necessario fare un esame, articolo per articolo, della legge. La legge è stata ampiamente discussa non soltanto nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni, non soltanto in seno al Gran Consiglio e al Senato, ma elaborata attraverso un'azione quotidiana sui giornali, nei convegni, nei consessi di partito e di formazioni sindacali.

Quello che è bene precisare si è che questa legge, se anche rappresenta la continuità logica e organica della legislazione che risale al 1926, e ne è, in un certo senso, come la conclusione, veramente inizia un periodo e un tipo nuovo di formazione nostra politica, oltrechè economica e sindacale.

Dico politica, poichè non è possibile pensare che un profondo rivolgimento non si debba avere in tutti gli istituti nostri, attraverso l'adozione di questa legge fondamentale, che, insieme con la Carta del Lavoro, certamente rappresenta e rappresenterà per moltissimo tempo come la Carta costituzionale del Regime Fascista.

Altri fuori dell'Italia è andato alla ricerca di formule imposte alla volontà collettiva della Nazione attraverso urti, impeti, lotte e disagi; altri ha cercato in ricostruzioni arcaiche di poter imporre una disciplina, forse non interamente sentita, al proprio popolo. Noi qui invece, in rappresentanza sicura e fedele dell'anima popolare italiana, possiamo dire al Duce, concludendo questi nostri lavori, che veramente la legge sulle Corporazioni è scaturita dalla volontà, dalla sentita necessità, dalla spontanea dedizione dell'anima italiana al Regime e al Fascismo.

Del resto il Capo ha già sottolineato che il più ardente plebiscito di volontà e di adesione è stato dato recentemente, attraverso la sottoscrizione dei 9 miliardi, alla finanza fascista dal popolo italiano, e dai più umili anche, appunto nel momento in cui si deliberava questa legge, che tutti hanno intuito rappresentare lo strumento della potenza, della volontà di impero, della volontà di sviluppo del popolo italiano.

Così il Fascismo imposta risolutamente, sino alla mèta, la sua sostanziale riforma sociale e politica, senza ripiegamenti e senza tortuosità, assicurando al Popolo italiano il suo sicuro avvenire, chè la fondamentale ragione di questa nostra azione è precisamente volta verso questo obiettivo.

E l' autodisciplina dei ceti produttivi e la organizzazione della produzione sono manifestazione di questa volontà, che ha suoi caratteri inconfondibili, i quali dànno al Fascismo una sua certa e sicura fisonomia. E si appalesa la realtà del nuovo primato degli italiani.

Camerati, noi oggi compiamo veramente un atto storico e solenne; oggi sentiamo veramente che in questo decennio che si è chiuso, mentre si svolge il secondo decennio del Regime Fascista, tutte le mète che erano state indicate e segnate nell'adunata storica di Piazza San Sepolcro furono, una ad una, raggiunte e realizzate.

Noi abbiamo fede, sopratutto perchè crediamo nella Patria Fascista e perchè crediamo in Voi, o Duce. Voi ci avete dato nel 1914, attraverso i Fasci di azione rivoluzionaria, quando la giovinezza italiana brancolava alla ricerca di un obiettivo e di una meta, lo spirito e l'anima necessari per conquistare, prima di tutto, sulle piazze d'Italia la Patria a noi stessi. E più tardi, quando, ritornati dalla guerra vittoriosa, dovevamo compiere un altro impeto e un altro urto contro la generazione che voleva ricacciare indietro la giovinezza eroica e vittoriosa di Vittorio Veneto, Voi ci avete ridonato lo spirito e l'animo necessari per vincere e sgominare le forze negative.

Voi ci date oggi gli strumenti della potenza e della creazione dell'impero dello spirito, prima che dell'impero materiale della Patria italiana. Noi vi ringraziamo di averci fatto vivere tutti questi anni di intenso eroismo, di vibrazione altissima del nostro spirito. Vi ringraziamo di averci voluto qui. Come collaboratori vostri fedeli e soldati vostri, militi della Patria, vi diciamo che tutta la Nazione ha inteso il vostro appello e vi segue compatta. Essa realizzerà il sogno di potenza che giganteggia nel vostro spirito e che tormenta i momenti delle vostre solitudini, quando chiuso con voi stesso, nel segreto della vostra anima, prevedete il domani. Ce ne danno affidamento non soltanto lo spirito di dedizione di tutto il popolo italiano disciplinatamente inquadrato nei ranghi delle organizzazioni del Partito, siano esse formazioni politiche, della Milizia o degli ordini e organi sindacali, ma l'anima ardente delle giovani legioni dei nostri balilla, dei nostri avanguardisti che credono in Voi, e più di noi, e meglio di noi, sentono e credono nella Patria Fascista.

Essi sono tali quali noi li sognammo in trincea e nelle veglie delle squadre d'azione; essi rappresentano l'anima nuova della stirpe; essi costituiscono non solo la continuità perenne, la nuova speranza, ma sono la nuova Italia Mussoliniana, che non conosce nè gruppi, nè partiti, nè frazioni, nè tendenze, nè divisioni di caste e di ceti, fusa in una sola volontà, in una sola fede, per un solo destino: Roma! (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ella, onorevole relatore, intende parlare?

ROCCO, *Presidente della Commissione e relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *Presidente della Commissione e relatore*. (*Vivissimi applausi*). Onorevoli Camerati, consentite che io mi faccia ancora una volta vostro interprete per dire al Duce: grazie, in questo giorno in cui noi chiudiamo la nostra vita politica quinquennale, operosa e, osiamo dirlo, non inutile per la marcia della Rivoluzione fascista. Grazie di averci voluto associare alla Vostra fatica e di averci sorretto col Vostro esempio e con la Vostra parola. (*Vivissimi applausi*).

E consentite ancora che io dica grazie a vostro nome anche al nostro illustre Presidente (*Vivissimi generali prolungati applausi cui si associa il Capo del Governo*) che ci ha guidato con cuore di italiano, di soldato e di fascista.

Vengo ora a dire qualche cosa del disegno di legge che siamo chiamati ad approvare.

Poche parole, chè molte ne sono state spese e molte veramente bellissime e definitive.

Il Fascismo, onorevoli Camerati, ha avuto una singolare ventura; per molti anni esso è stato isolato nel mondo, chiuso nella sua torre d'avorio, criticato da tutti, avversato da molti, calunniato da taluni. Abbiamo resistito, falange compatta, e abbiamo vinto.

Ma oramai un altro periodo si è aperto nella nostra vita di fascisti, il periodo degli imitatori e dei plagiari, non so se migliore o peggiore di quello, ma che certo richiede da noi eguale vigilanza, eguale forza di resistenza e di propulsione (*Vive approvazioni*). Non di rado è successo, onorevoli Camerati, nella storia, che, idee sorte in un Paese, siano poi state da un altro fatte proprie e diffuse come proprie nel mondo.

Basti considerare la Francia del diciottesimo secolo, erede di tutti i pregiudizi medioevali, ultima rocca della feudalità in Europa. Essa, dopo che in Italia i principi riformatori avevano, con audace pensiero, realizzato e anticipato tante riforme politiche e sociali (*Vivissimi applausi*), si appropriò di tutto un movimento di idee sorto altrove e se ne fece banditrice nel mondo.

Questo, o Camerati, noi non permetteremo che avvenga del Fascismo. Il quale è nato in Italia, e dall'Italia si è diffuso e si diffonderà nel mondo, come fatto e come pensiero italiano!

Il Fascismo ha dovuto risolvere due grandi problemi: il problema politico e il problema economico. Ha risoluto il problema politico creando lo Stato di autorità, ma popolare; ha risoluto il problema economico creando l'economia fascista.

Era necessario che questa nuova economia sorgesse, perchè gli altri sistemi escogitati per regolare la produzione e la distribuzione della ricchezza, il liberalismo e il socialismo, avevano fatto irrimediabile fallimento. Non già che qualche cosa di buono non fosse in ciascuno di essi, ma i fatti li avevano da tempo superati, e l'esperienza, specie la più recente, li ha condannati entrambi.

Il liberalismo economico nei suoi presupposti errava spesso grossolanamente. Credeva all'esistenza di una società di tutti gli uomini e nel suo ingenuo cosmopolitismo ignorava le Nazioni e gli Stati; ignorava cioè il fatto politico fondamentale. Nel campo

psicologico aveva creato la marionetta dell'uomo economico che si muove unicamente spinto dal suo interesse materiale, quando invece ben più complesso è lo spirito umano e tante e tante azioni l'uomo quotidianamente compie che col suo materiale interesse non hanno niente da vedere. Infine, il liberalismo confidava ottimisticamente negli effetti miracolistici del gioco naturale delle forze economiche, specie in quello della libera concorrenza e in quello della domanda e dell'offerta: errore pure fondamentale non tanto di principio, quanto di applicazione. Se pure è vero, infatti, che le forze economiche sono capaci di creare da sè un loro proprio equilibrio in regime di piccola e di media industria, cresciute mostruosamente le dimensioni dell'impresa e sopravvenuta l'era del supercapitalismo, non è stato più possibile adeguare la produzione al consumo, ma si è dovuto necessariamente adeguare questo agli impianti colossali, stimolando artificialmente la richiesta. A un certo punto la legge della domanda e dell'offerta non ha funzionato più, come non ha funzionato più la legge della libera concorrenza, perchè concorrenza libera fra colossali organismi, spesso monopolistici, non può praticamente esistere.

Ed egualmente doveva fallire il socialismo, coi suoi errori essenziali, come quello che subordinava il fenomeno della produzione a quello della distribuzione, ignorava la spinta dell'interesse individuale, creava una produzione burocratizzata, uccideva lo spirito di risparmio, ostacolava la produzione dei nuovi capitali, isterilendo le fonti stesse della produzione, coinvolgendo così nell'universale miseria le stesse classi lavoratrici a cui aveva voluto giovare.

Il Fascismo è venuto, con la sua nuova economia, a tempo opportuno. Non già che le vicende del dopo guerra e le crisi che ne sono derivate siano state le sole rivelatrici degli errori di quei due sistemi. Quegli errori preesistevano ed erano già manifesti, ma certo la crisi li ha messi in evidenza.

Ed allora il Fascismo, superando il liberalismo ed il socialismo, ha, tanto nel campo della produzione, quanto in quello della distribuzione, detto una sua parola originale.

Il Fascismo ha osservato che non si può prescindere del tutto dalla spinta degli interessi individuali, ma non già in funzione individualistica, come vuole il liberalismo, bensì in funzione nazionale e sociale.

In altri termini, l'interesse individuale deve essere il mezzo e non il fine; i singoli devono, anche nel campo economico, essere strumento dei fini superiori della Nazione.

Il Fascismo vuole, come il socialismo, evitare le eccessive sperequazioni sociali e le ingiustizie nella distribuzione della ricchezza, ma non costruisce, per questo scopo limitato, una immensa macchina come la produzione collettiva, costosa e di scarsissimo rendimento; il Fascismo realizza la giustizia sociale ponendo lo Stato arbitro tra le categorie e le classi.

Quanto al problema della produzione, esso è risolto dal Fascismo sostituendo alla produzione anarchica del liberalismo una produzione organizzata. Strumento di questa necessaria organizzazione sono le Corporazioni.

Nella Corporazione la competenza e l'interesse dei singoli vengono utilizzati non già per fini individuali, ma per fini sociali.

Sono le categorie comprendenti i vari fattori della produzione, insieme riunite nella Corporazione, che governano la produzione; non nel loro interesse di produttori, ma nell'interesse nazionale. E poichè la governano nell'interesse nazionale, è necessario ed è giusto che lo Stato guidi e controlli la loro azione; che questa azione si svolga non fuori dello Stato, ma dentro l'ambito dello Stato.

Ed ecco la nuova legge sulle Corporazioni, nei suoi lineamenti fondamentali, nella sua essenza economica e giuridica: governo della produzione da parte delle stesse categorie produttrici, ma nell'interesse generale, sotto il vigile controllo dello stesso Stato.

È per questo che, a mio avviso, le Corporazioni sono e devono restare organi dello Stato.

L'economia fascista è dunque una economia organizzata, secondo la nostra concezione, una economia che non si abbandona all'illusione liberale, risolvendosi in una anarchia economica, nè si abbandona alla illusione socialista, risolvendosi in una economia burocratizzata.

Noi abbiamo fede nell'avvenire dell'economia fascista e perciò, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, abbiamo fede nell'avvenire delle Corporazioni. Certo, come tutti gli istituti umani, anche le Corporazioni andranno vigilate, controllate, indirizzate.

Ogni istituto funziona bene finchè è mantenuto nelle sue rotaie e funziona male se degenera. Ora, non deve la corporazione moderna degenerare come la corporazione medioevale. La corporazione moderna dovrà evitare due pericoli: da un lato quello derivante dagli egoismi delle categorie produt-

trici, e dall'altro quello della burocratizzazione statale. Ma da questi due pericoli essa si terrà lontana, per due fondamentali ragioni: prima di tutto perchè le categorie produttrici oggi sono permeate di uno spirito politico nazionale che impedirà ad esse di tralignare.

Una voce. Poi, c'è la fede fascista...

ROCCO, *Presidente della Commissione e relatore* ...che è fede italiana e nazionale.

E d'altro canto vi sarà uno Stato forte, il quale eviterà tanto il pericolo derivante dagli egoismi di categoria, quanto quello derivante dagli eccessi della burocratizzazione e della statizzazione, ciò che non è tanto effetto di una mania dello Stato di estendere i suoi compiti, ma quasi sempre delle pressioni degli stessi produttori, desiderosi di addossare allo Stato la produzione per porre a suo carico le perdite nei tempi di difficoltà e di crisi.

Ma poi, cari Camerati, e qui concludo, le Corporazioni funzioneranno sotto l'occhio vigile di Benito Mussolini (*Vivi applausi*).

Una voce. Siamo d'accordo.

ROCCO, *Presidente della Commissione e relatore.* Nella sua visione precisa, netta, delle cose il Duce guiderà le Corporazioni, come guida e dirige tutta la vita italiana.

Avremo così compiuto una grande opera, che troverà, già se ne vedono i segni precursori, imitatori in tutto il mondo.

Quanta differenza fra l'Italia di alcuni anni or sono, quanta differenza fra l'Italia dei secoli scorsi e questa di oggi, o Camerati!

Fino ad un secolo fa l'Italia fu ancora quella che vide Machiavelli: più schiava degli ebrei, più serva dei persiani, più dispersa degli ateniesi, senza capo e senz'ordine, battuta, lacera, percossa. L'Italia poi del diciannovesimo secolo fu umile ancella dello straniero nel campo intellettuale e spirituale e ricevette dallo straniero il pensiero politico, sociale, economico.

L'Italia di Benito Mussolini detta la sua dottrina al mondo, crea idee, realizza esperienze che preparano in tutto il mondo l'avvento dell'Era fascista.

Noi Vi amiamo anche e sopratutto per questo, o Duce; perchè a Voi l'Italia deve questa sua nuova grandezza e l'inizio del suo nuovo primato nel mondo.

Affinchè questo primato si realizzi compiutamente, nel campo del pensiero e in quello dell'azione, noi Vi seguiremo, o Duce, fino alla morte ed oltre. (*Vivissimi, prolungati applausi — Grida di:* Viva il Duce! — *Nuovi vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è esaurita.

Onorevoli Camerati, poichè ciascuno di noi ha, non soltanto letto con attenzione, ma meditato e approvato nel profondo della sua coscienza gli articoli del disegno di legge, propongo che se ne ometta la lettura e la legge si dichiari approvata per acclamazione e rinviata allo scrutinio segreto. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

Il disegno di legge è dunque approvato per acclamazione e sarà poi votato a scrutinio segreto (1).

Dichiarazioni del Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro. (Vivissimi, generali, prolungati, reiterati applausi — Grida di:* Duce! Duce!). Camerati! Prima che la seduta sia tolta desidero darvi atto nella maniera più esplicita e solenne che qui durante cinque anni voi avete fedelmente servito la Causa della Rivoluzione Fascista. Per questa Causa noi, dal primo all'ultimo, siamo pronti a combattere con tutte le armi sempre e dovunque. (*Applausi entusiastici — Tutta la Camera in piedi intona l'inno « Giovinezza » fra reiterate acclamazioni al Duce*).

Approvazione del disegno di legge: Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (*Stampato* n. 2055-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti per gl'infortuni degli operai sul lavoro nell'industria;

---

(1) Vedi, in allegato, a pagina 9693 il testo del disegno di legge.

b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato;

c) a raccogliere in un unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che regolano la materia.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica (*Stampato* n. 2056-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« La denominazione dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica istituito con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, è modificata nella seguente: « Ente nazionale fascista della mutualità scolastica ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disciplina del commercio ambulante.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina del commercio ambulante. (*Stampato* n. 2057-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

È considerato venditore ambulante agli effetti della presente legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche, purchè la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata su domanda dell'interessato, dal podestà su conforme parere di una Commissione comunale presieduta dal podestà stesso o da un suo delegato, e composta di due rappresentanti della Federazione provinciale del commercio e di due rappresentanti dell'Unione dei Sindacati fascisti del commercio.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va inoltre subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime, in applicazione dell'articolo 166 del Codice per la marina mercantile e dell'articolo 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(*È approvato*).

ART. 3.

La licenza rilasciata è soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del podestà, che si pronuncia su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2, e dà facoltà al titolare di esercitare il commercio nell'ambito della provincia di origine, e, su richiesta dell'interessato, anche in altre cinque provincie confinanti, che devono essere indicate nella licenza.

Nel caso in cui le provincie confinanti siano in numero inferiore a cinque, il venditore può designare in quali altre provincie limitrofe, e sino alla concorrenza del numero massimo consentito, intende esercitare la vendita ambulante.

(*È approvato*).

ART. 4.

I podestà dei comuni comunicano al principio di ciascun mese al competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco nominativo delle licenze di vendita ambulante rilasciate nel mese precedente, indicando anche le provincie per le quali ciascuna licenza è valida.

Il Consiglio dell'economia è tenuto a sua volta a comunicare agli altri Consigli l'elenco nominativo di quelle licenze che autorizzano il venditore ambulante ad esercitare la sua attività nel loro territorio.

I Consigli provinciali dell'economia, nel mese di novembre di ciascun anno, comunicano alle Commissioni comunali le direttive generali — da deliberarsi in seduta plenaria dei Consigli stessi — da seguirsi nel rilascio delle licenze di vendita ambulante per l'anno successivo in rapporto alle caratteristiche economiche della provincia, alla densità della popolazione e alle reali esigenze della produzione, del commercio e del consumo.

(*È approvato*).

ART. 5.

I provvedimenti comunali riguardanti la istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati ambulanti debbono essere emanati sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2.

A modifica dell'articolo 12 della legge 7 luglio 1907, n. 489 e della legge 16 giugno 1932, n. 973, le disposizioni concernenti gli orari di vendita e l'esercizio domenicale dei venditori ambulanti sono emanate con decreto del prefetto della provincia su proposta delle Commissioni di cui al precedente comma, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Le deliberazioni podestarili concernenti le tasse di posteggio, l'appalto della riscossione di tali tasse ed ogni altro provvedimento sono adottate previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado.

(*È approvato*).

ART. 7.

I comuni non possono concedere il posteggio a chi non è provvisto della licenza e comunque non possono concedere più di un posteggio per ogni licenza.

Il posteggio comunale non è cedibile a titolo gratuito od oneroso nè temporaneamente nè permanentemente.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, di lire 100 fino al reddito annuo di ricchezza mobile di lire 4999, da effettuarsi con deposito su libretto postale di risparmio.

Per i redditi di ricchezza mobile da lire 5000 ed oltre, si applicano le norme vigenti per le cauzioni di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2774.

È ammesso l'esonero dal versamento per coloro che possiedono il certificato di povertà rilasciato dal comune o che a giudizio della Commissione comunale non siano in grado di versare il deposito cauzionale.

(*È approvato*).

ART. 9.

Gli agricoltori e gli artigiani, che vendono al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, sono tenuti a munirsi della licenza di cui all'articolo 2.

Sono però esonerati dal versamento della cauzione di cui all'articolo 8 e la licenza non può essere negata dalle Commissioni comunali quando risulti provata la loro qualità di produttori diretti.

(*È approvato*).

ART. 10.

Compatibilmente con le aree destinate alle fiere e mercati e con le esigenze sanitarie e di polizia annonaria, il comune non può vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza valevole per la provincia a cui il comune appartiene.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in altre provincie non indicate nella licenza dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione, da inscriversi nella licenza medesima da parte del presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potrà avere la

durata non inferiore a un mese e non superiore a 6 in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.

La domanda per ottenere l'autorizzazione può essere inoltrata al Consiglio dell'economia interessato per il tramite dell'Associazione sindacale competente.

(*È approvato*).

ART. 12.

L'obbligo dell'autorizzazione rimane sospeso per la durata di 15 giorni oltre quelli di fiera, in occasione di fiere regionali, per i venditori ambulanti della regione o delle regioni limitrofe. In occasione di fiere nazionali l'obbligo medesimo è sospeso per eguale periodo di tempo per tutti i venditori ambulanti.

(*È approvato*).

ART. 13.

In deroga all'articolo 28 della legge 18 aprile 1926, n. 731, i venditori ambulanti sono tenuti ad iscriversi al solo Consiglio provinciale dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza.

(*È approvato*).

ART. 14.

Al venditore ambulante che contravviene alle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, può essere temporaneamente ritirata la licenza di esercizio, e, in caso di recidiva, revocata.

La revoca della licenza importa la perdita della cauzione.

Il ritiro temporaneo o la revoca sono disposti dal podestà, che ha rilasciata la licenza, sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 15.

Contro il provvedimento di diniego, di ritiro temporaneo o di revoca della licenza di esercizio l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, al prefetto quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, che decide inappellabilmente, sentito il parere della sezione commerciale del Consiglio stesso.

(*È approvato*).

ART. 16.

Coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già abilitati all'esercizio del commercio ambulante, sono autorizzati a continuare la loro attività sino alla apposizione sulla licenza del visto di cui all'articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 17.

Le modalità inerenti alla prestazione della cauzione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello delle corporazioni.

(*È approvato*).

ART. 18.

Le disposizioni della presente legge, relative al rilascio della licenza ed alla prestazione della cauzione, sostituiscono per i commercianti ambulanti quelle contenute nel Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

(*È approvato*).

ART. 19.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 20.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina dei titoli dei metalli preziosi. (*Stampato* n. 2058-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

CAPITOLO I.

DEI TITOLI E DELLE TOLLERANZE

ART. 1.

Tutti i lavori di platino, di oro e di argento destinati ad essere posti in commercio debbono essere al titolo legale e portare impresso il marchio prescritto dalla legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il titolo o proporzione del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi, esclusa ogni indicazione di carati.

I titoli legali da garantirsi a completa fusione sono i seguenti:

per il platino: 950 millesimi;

per l'oro di qualsiasi colore: 750 millesimi, 585 millesimi, 500 millesimi, 333 millesimi;

per l'argento: 925 millesimi e 800 millesimi.

È tuttavia ammesso, per i lavori di oro e di argento, qualsiasi altro titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e 925 millesimi.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

(*È approvato*).

ART. 3.

È accordata sui titoli delle materie prime garantite dai venditori una tolleranza di saggio di 5 millesimi per il platino, di 2 millesimi per l'oro e di 3 millesimi per l'argento.

Detta tolleranza non è ammessa nelle vendite di materie preziose di qualunque specie alla Regia Zecca ed alla Banca d'Italia.

(*È approvato*).

ART. 4.

Sono accordate le seguenti tolleranze in meno sui titoli legali autorizzati dal precedente articolo 3 pei lavori in oro, argento e platino:

a) nei lavori di platino massiccio di pura lastra, 5 millesimi, nei lavori d'oro massiccio e di pura lastra 3 millesimi, nei lavori di argento massiccio e di pura lastra 5 millesimi.

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di oro a saldatura semplice 10 millesimi; nei lavori di argento a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filagrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino 25 millesimi
di oro 20 »
di argento 20 »

Il metallo costitutivo, saldatura esclusa, nei lavori di cui alla lettera *b*) e *c*) non deve essere di titolo inferiore a quello tollerato per i lavori di cui alla lettera *a*).

(*È approvato*)

CAPITOLO II.

DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

ART. 5.

Le materie prime di platino, di oro e di argento, devono portare impresso il marchio del fornitore legalmente depositato e il titolo in millesimi, e, a richiesta dell'interessato, anche il marchio dell'ufficio del saggio dei metalli preziosi.

(*È approvato*).

ART. 6.

Qualsiasi oggetto contenente platino, oro e argento non può essere posto in vendita al pubblico se non porti impresso in modo visibile il marchio del produttore applicato, nella parte inamovibile, col punzone consegnato dall'ufficio del saggio all'interessato e seguito dall'indicazione di uno dei titoli in millesimi indicati all'articolo 2 per l'oro e l'argento, e delle lettere P. T. per il platino.

Il marchio del produttore è composto della sigla speciale per ciascuna provincia, assegnata dal competente ufficio del saggio dei metalli preziosi a tutte le fabbriche esistenti in tutta la sua giurisdizione provinciale, e del numero progressivo assegnato dall'ufficio stesso a ciascuna fabbrica della provincia. Il numero dovrà risultare incorporato nel disegno costituente la sigla provinciale.

La cifra indicante i millesimi dovrà essere racchiusa in una losanga sugli oggetti d'oro ed in ovale sugli oggetti d'argento.

Per gli oggetti che non consentono una diretta punzonatura questa sarà applicata su

piastrina dello stesso metallo unita all'oggetto stesso mediante saldatura (non a stagno).

Gli oggetti di fabbricazione mista con oro o argento o qualsiasi altro metallo, dovranno portare su ciascuno dei metalli di cui sono composti l'indicazione dei titoli corrispondenti.

Solo quando ciò non sia tecnicamente possibile, e sempre che il metallo di peso inferiore non sorpassi il tre per cento del peso totale dell'oggetto, i titoli dei diversi metalli saranno tutti impressi sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti composti di parti diverse, fabbricate con uno stesso metallo (come catene e relative forniture) devono risultare di titolo eguale in tutte le loro parti anche in quelle di peso inferiore ad un grammo.

(*È approvato*)).

ART. 7.

I banchi e gli altri commercianti in metalli preziosi greggi e coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti, o assumersi la responsabilità della lavorazione, ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento, debbono richiedere al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi la registrazione del proprio marchio di identificazione. A tale scopo l'interessato dovrà presentare la relativa domanda, corredata dalle indicazioni previste nel Regolamento, nonchè della bolletta della tassa di cui all'articolo 20.

L'ufficio del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data della richiesta, assegna alla ditta richiedente il suo numero caratteristico, fa eseguire presso la Regia Zecca il punzone del marchio provinciale e del numero caratteristico che consegna all'interessato, dietro rimborso delle spese.

(*È approvato*).

ART. 8.

Gli oggetti importati dall'estero possono essere posti in vendita nel Regno purchè il titolo del metallo prezioso in essi contenuto risponda o sia superiore a uno di quelli ammessi nel Regno per il metallo stesso e ciò risulti dal marchio interno assegnato e depositato nelle forme di cui all'articolo 7 impresso su ciascuno oggetto per cura dell'importatore e che indichi il titolo ammesso a norma dell'articolo 2, corrispondente o immediatamente inferiore a quello reale.

(*È approvato*).

ART. 9.

Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo:

a) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria;

b) gli oggetti autentici di antichità;

c) gli oggetti o strumenti per usi industriali;

d) gli strumenti e apparecchi di fisica e chimica;

e) gli oggetti preziosi di peso inferiore a un grammo;

f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo;

g) le medaglie fabbricate dalla Regia Zecca.

Gli oggetti usati, non aventi pregio di antichità, potranno essere posti in vendita al pubblico solo se contengono oro, o argento e platino a titolo non inferiore a quello minimo ammesso per ciascun metallo e siano muniti dal fabbricante o commerciante che li mette in vendita, di un marchio speciale assegnato e depositato nelle forme di cui all'articolo 7.

Il marchio dovrà essere seguito dall'indicazione del titolo reale quando questo corrisponde a uno di quelli ammessi per il rispettivo metallo oppure del titolo ammesso immediatamente inferiore quando il titolo reale non risulti corrispondente a uno di quelli ammessi.

(*È approvato*).

ART. 10.

Gli oggetti destinati all'esportazione non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente legge, ma non possono essere posti in vendita al pubblico per nessun titolo, se non siano in precedenza messi in regola con la presente legge.

I negozianti, i commissionari o commercianti all'ingrosso, solo se muniti di apposita licenza per l'esportazione, da chiedere, secondo le modalità da stabilirsi nel Regolamento, ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, potranno acquistare presso i fabbricanti oggetti dichiarati per l'esportazione, ma saranno tenuti, prima di prenderne consegna, a fare una dichiarazione descrittiva di tali oggetti all'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

(*È approvato*).

CAPITOLO III.

DEGLI OGGETTI DORATI, PLACCATI, RINFORZATI ED ARGENTATI

ART. 11.

È fatto divieto d'imprimere il titolo in millesimi e in Karati sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi, oppure sugli oggetti d'oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse quale mastice, piombo, ecc.

(*È approvato*).

CAPITOLO IV.

DELLA RESPONSABILITA'

ART. 12.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato salvo l'azione di rivalsa.

(*È approvato*).

ART. 13.

La vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi fra produttori e commercianti deve essere in ogni caso accompagnata da regolare fattura rilasciata dal venditore nella quale sarà indicato l'oggetto, la qualità del metallo predominante, il marchio del produttore, il titolo in millesimi e quanto altro occorre ad identificare l'oggetto stesso.

Per gli oggetti preziosi che a tenore dell'articolo 9 comma *e*) sono esenti dall'applicazione del marchio, il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura.

(*È approvato*).

CAPITOLO V.

DELLA VIGILANZA

ART. 14.

Per assicurarsi dell'osservanza delle norme di questa legge gli ispettori metrici e del saggio hanno facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione o al commercio di oggetti contenenti metalli preziosi, di verificare le merci ivi giacenti o in lavorazione, e di controllare mediante la pietra di paragone e con quegli altri mezzi che non deteriorino l'oggetto e che mirino a stabilire il titolo, l'applicazione dei marchi in conformità della legge

Detti ispettori hanno altresì facoltà di verificare il punzone per accertare, prendendone se del caso le impronte, che si tratta di quelli consegnati ai produttori dall'ufficio del saggio e che possono ancora essere convenientemente adoperati.

In caso di dubbio sui titoli o di sospetta frode, i suddetti ispettori dovranno redigere regolare verbale, e in loro presenza il produttore o commerciante proprietario dell'oggetto, dovrà chiudere l'oggetto stesso in plico sigillato e inviarlo immediatamente al competente ufficio di analisi.

Se l'oggetto sarà trovato rispondente alle disposizioni della presente legge, verrà rispedito dall'ufficio di analisi al proprietario.

In caso contrario l'oggetto verrà trasmesso alla autorità giudiziaria a norma dell'articolo 16.

In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a sottoporre l'oggetto al saggio dell'ufficio di analisi, si procederà al prelevamento di ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

(*È approvato*).

ART. 15.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge saranno eseguiti con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione da tassa di bollo.

(*È approvato*).

ART. 16.

Quando al saggio dell'oggetto risulti che il titolo dichiarato non risponde al titolo effettivo, il capo dell'ufficio del saggio presenterà relazione circostanziata alla autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di cui all'articolo 14 ed il certificato del saggio con l'ammontare della relativa spesa che dalla sentenza di condanna sarà posta a carico del contravventore.

(*È approvato*).

ART. 17.

Qualora agli effetti giudiziari il giudice ritenga necessario disporre la revisione dell'analisi di cui all'articolo 14 ne incarica l'ufficio centrale dei metalli preziosi.

(*È approvato*).

ART. 18.

Le organizzazioni sindacali dell'industria e del commercio, ogni qualvolta abbiano sospetti che i prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa, potranno richiedere alle autorità competenti il prelievo di tali prodotti e dei campioni relativi.

(*È approvato*).

CAPITOLO VI.

DELLE SANZIONI

ART. 19.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti, qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme di questa legge si applicano le sanzioni seguenti:

a) chiunque produce o pone in commercio oggetti d'oro, argento, platino senza i marchi e le dichiarazioni in fattura, previsti dalla presente legge, ovvero con marchi non corrispondenti al punzone registrato presso l'ufficio provinciale del saggio dei metalli preziosi è punito con la ammenda da lire 200 a lire 5.000;

b) chiunque produce o pone in commercio oggetti di metalli preziosi di titolo inferiore a quello impresso sull'oggetto stesso o dichiarato in fattura, o di titolo diverso da quelli ammessi dalla presente legge per i vari metalli preziosi, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

(*È approvato*).

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 20.

Tutti coloro che sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 7 dovranno presentare al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, la domanda della concessione del marchio, accompagnata da una quietanza di versamento di concessione governativa fissata in lire 200.

Detta tassa verrà ridotta a lire 75 per quelle ditte che non siano state inscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle lire 8.000.

La concessione è soggetta a una rinnovazione annuale dietro pagamento di una tassa di lire 150 riducibile a lire 50 per quelle ditte che non siano state inscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle lire 8.000.

(*È approvato*).

ART. 21.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno oggetto fabbricato con metalli preziosi dovrà uscire dalle officine o dalle fabbriche senza il relativo marchio di produzione ed il titolo in millesimi. Le rimanenze che — trascorso l'anno — si troveranno presso i fabbricanti potranno uscire dalle officine o dalle fabbriche purchè munite di un marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento.

(*È approvato*).

ART. 22.

Le rimanenze che all'entrata in vigore della legge si trovino presso i commercianti, potranno essere vendute al pubblico liberamente per la durata di un triennio. Successivamente la vendita potrà aver luogo purchè i singoli oggetti prima dello scadere del triennio siano muniti di marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento.

(*È approvato*).

ART. 23.

Il Ministero delle corporazioni provvederà alla istituzione presso gli uffici governativi di controllo facoltativo dei metalli preziosi di cui alla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie II), di un servizio di verifica dei marchi di identificazione del produttore di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 22 e di quelli degli Stati esteri di cui all'articolo 8 della presente legge.

Detti uffici, se richiesti, applicheranno al lato dei suddetti marchi che alla verifica risultassero autentici un loro marchio speciale che servirà a provare l'eseguito controllo.

(*È approvato*).

ART. 24.

Per provvedere alle spese necessarie per la applicazione della presente legge il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto l'aumento della tassa da lire 30 a lire 100 e da lire 12 a lire 45 rispettivamente per il rilascio e la rinnovazione annuale della patente per i fabbricanti e i commercianti di

oggetti preziosi, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670.

Lo stesso Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 25.

Con provvedimento da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno stabilite le norme per il nuovo ordinamento dell'ufficio centrale e degli uffici provinciali metrici e del saggio nonchè gli organici di detti uffici e la procedura per l'assunzione del personale occorrente.

(*È approvato*).

ART. 26.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 27.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 25.

(*È approvato*).

ART. 28.

Ogni altra disposizione diversa e contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Costituzione e funzioni delle Corporazioni. (2059)

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (2055)

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica. (2056)

Disciplina del commercio ambulante. (2057)

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi. (2058)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Sua Eccellenza il Capo del Governo salutato da una grande acclamazione si reca a deporre il suo voto nell'urna — Il Segretario del Partito grida:* Saluto al Duce! — *L'Assemblea scatta in piedi e risponde:* A noi! — *Vivissimi, generali, prolungati applausi — Si cantano gli Inni della Rivoluzione*).

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

Costituzione e funzioni delle Corporazioni. (2059

Presenti e votanti. . . . 359
Maggioranza 180
Voti favorevoli . . . 359
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva — Vivissimi generali, prolungati applausi — Si grida:* Viva il Duce! — *In questo momento Sua Eccellenza il Capo del Governo lascia l'Aula salutato da una nuova grandiosa vibrante ovazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sugli altri disegni di legge approvati oggi:

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (2055)

Presenti e votanti. . . . 359
Maggioranza 180
Voti favorevoli . . . 359
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva*).

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica. (2056)

Presenti e votanti . . . 359
Maggioranza 180
Voti favorevoli . . . 359
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva*).

Disciplina del commercio ambulante. (2057)

Presenti e votanti. . . . 359
Maggioranza 180
Voti favorevoli . . . 359
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva*).

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi. (2058)

Presenti e votanti. . . . 359
Maggioranza 180
Voti favorevoli . . . 359
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Mussolini.

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissone — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbiellini-Amidei — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Begnotti — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Carli — De Cinque — De Cristofaro — De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Martino — De Nobili — Dentice Di Frasso — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Donzelli — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargiolli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Josa — Jung.

Landi— Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini — Malusardi — Manaresi — Mandragora — Manganelli — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Muzzarini.

Natoli — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Ponti — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Ridolfi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Savini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini

— Sirca — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Valery — Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Barbaro.
Schiavi.

Sono ammalati:

Bisi.
Foschini.
Garibaldi.
Mattei-Gentili — Mazza De' Piccioli.
Orsolini Cencelli.
Porro Savoldi.

Assenti per ufficio pubblico:

Balbo.
Cantalupo.
Grandi.
Suvich.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. La seduta è tolta.

(*Quando il Presidente lascia il suo seggio è salutato da vivissimi, generali, prolungati applausi*).

La seduta termina alle 16.55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE (2059-A) APPROVATO PER ACCLAMAZIONE NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1934-XII

COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CORPORAZIONI

ART. 1.

Le Corporazioni, previste dalla dichiarazione VI della Carta del Lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, sono istituite con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale.

ART. 2.

Le Corporazioni sono presiedute da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, nominati con decreto del Capo del Governo.

ART. 3.

Il decreto istitutivo della Corporazione determina di quanti membri debba esserne formato il Consiglio, e quanti di essi debbano essere designati da ciascuna delle associazioni collegate.

Le designazioni devono essere approvate con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporazioni.

ART. 4.

Nelle Corporazioni, in cui sono rappresentate categorie di diversi rami dell'attività economica, possono essere istituite speciali sezioni, le cui deliberazioni devono essere approvate dalla Corporazione.

ART. 5.

Il Capo del Governo, per questioni concernenti rami diversi di attività economica, può ordinare che siano convocate insieme due o più Corporazioni.

Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dette questioni, gli stessi poteri che dagli articoli che seguono sono attribuiti alle singole Corporazioni.

ART. 6.

Il Capo del Governo, con suo decreto, su proposta del Ministro per le Corporazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale, può costituire Comitati corporativi per la disciplina dell'attività economica riferentesi a determinati prodotti, chiamando a farne parte le rappresentanze delle categorie economiche, delle Amministrazioni statali interessate e del Partito Nazionale Fascista.

Le deliberazioni dei suddetti Comitati corporativi sono sottoposte all'approvazione delle Corporazioni competenti e dell'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

ART. 7.

Le Associazioni collegate da una Corporazione diventano autonome nel campo sindacale, ma continuano ad aderire alle rispettive Confederazioni, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le Corporazioni.

ART. 8.

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e al Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, la Corporazione elabora le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione.

La Corporazione esercita detta funzione in seguito a proposta dei Ministri competenti o su richiesta di una delle Associazioni collegate, con l'assenso del Capo del Governo.

ART. 9.

Gli accordi stipulati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, da Associazioni sindacali che siano collegate da una Corporazione, devono, prima della approvazione di cui all'articolo 11 della presente legge, essere sottoposti al parere della Corporazione.

ART. 10.

La Corporazione, nel ramo di sua competenza, ha facoltà di stabilire, nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 8, le tariffe per le prestazioni ed i servizi economici, e quelle dei prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

ART. 11.

Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui agli articoli precedenti, sono soggetti alla approvazione della Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e diventano obbligatori quando siano pubblicati con decreto del Capo del Governo, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni legislative relative ai contratti collettivi di lavoro.

ART. 12.

La Corporazione dà parere su tutte le questioni che comunque interessino il ramo di attività economica per cui è costituita, ogni qualvolta ne sia richiesta dalle pubbliche Amministrazioni competenti.

Il Capo del Governo può, con suo decreto, stabilire che, per determinate materie, le pubbliche Amministrazioni debbano richiedere il parere delle Corporazioni competenti.

Con il decreto istitutivo della Corporazione o con successivo decreto, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, il Capo del Governo può sopprimere le Commissioni consultive esistenti per il ramo di attività economica per cui la Corporazione è costituita, qualunque sia la natura del provvedimento istitutivo di dette Commissioni.

ART. 13.

Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro è esperito dalla Corporazione per mezzo di un collegio di conciliazione, composto di membri della Corporazione stessa, scelti di volta in volta dal Presidente, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto delle singole controversie.

ART. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme per coordinare la presente legge con le leggi 3 aprile 1926, n. 563; 20 marzo 1930, n. 206; 16 giugno 1932, n. 834; 12 gennaio 1933, n. 141; e con le altre leggi dello Stato.

ART. 15.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, sarà modificata la composizione degli organi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.